

INVESTITORI SGR S.P.A.

APPARTENENTE AL GRUPPO ALLIANZ S.P.A.



Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE appartenenti al "Sistema Investitori Select" denominati

Eighty - Twenty Investitori Longevity

Si raccomanda la lettura del Prospetto - costituito dalla Parte I (Caratteristiche dei Fondi e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi) - messo gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio.

Il Regolamento di Gestione dei Fondi forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato.

Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob: 18 febbraio 2021

Data di validità: dal 19 febbraio 2021

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

Avvertenza: la partecipazione ai Fondi comuni di investimento è disciplinata dal Regolamento di Gestione dei Fondi.

Avvertenza: il Prospetto non costituisce un'offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato.

investitori sgr

PARTE I DEL PROSPETTO

CARATTERISTICHE DEI FONDI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE



Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE appartenenti al "Sistema Investitori Select" denominati

Eighty - Twenty Investitori Longevity

Data di deposito in Consob della Parte I: 18 febbraio 2021

Data di validità della Parte I: dal 19 febbraio 2021

investitori sgr

A) Informazioni Generali

1. La Società di Gestione del Risparmio

Investitori SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz S.p.A., Società di Gestione del risparmio italiana, con sede legale in Milano, Piazza Ercolea, 15 - recapito telefonico: 02 72162500, sito web: www.investitorisgr.it, indirizzo mail: operations_fondi@investitori.it - è la Società di Gestione del Risparmio (di seguito: SGR) che ha istituito e gestisce i Fondi di cui al presente Prospetto e cura l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

Investitori SGR S.p.A., è stata costituita a Milano con atto del notaio Francesco Guasti in data 24 gennaio 2001 numero di rep. 30209 ed è iscritta al n. 27 - Sezione Gestori di OICVM - e al n. 37 - Sezione Gestori di FIA - dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia.

Le attività svolte dalla SGR sono le seguenti:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di Fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni;
- la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli d'investimento per conto terzi;
- la commercializzazione di quote o azioni di OICR di propria istituzione.

Funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*

I servizi in outsourcing sono prestati sulla base di specifiche convenzioni che prevedono altresì la possibilità di accesso incondizionato per gli organi di controllo della società o degli Organi di Vigilanza nell'espletamento dei loro compiti istituzionali.

Per l'utilizzo del sistema informatico, la società si avvale dei servizi prestati da Allianz Technology SE e Allianz Technology S.p.A.; per i servizi di contabilità generale, servizi generali e amministrazione del personale (payroll) si avvale di Allianz S.p.A.; per le funzioni di Conformità, Revisione Interna nonché per i servizi di segreteria societaria, legale, antiriciclaggio, gestione delle risorse umane (che include l'attività di sviluppo e gestione delle risorse e l'attività amministrativa connessa alla gestione formale del rapporto di lavoro - che comprende l'attività di rilevazione e controllo delle presenze) e di marketing si avvale di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

Infine, per la prestazione del servizio di service amministrativo, valorizzazione dei portafogli, determinazione del valore della quota dei Fondi comuni e segnalazioni di vigilanza, la società si avvale di BNP Paribas Securities Service S.C.A..

La durata della società è fissata fino al 2050, salvo proroga e l'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Il capitale sociale è di € 1.015.800 interamente versato ed è sottoscritto per il 100% da Allianz S.p.A..

Organo Amministrativo

L'organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione composto da 8 Consiglieri, di cui 3 indipendenti, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l'attuale consiglio è in carica per il triennio 2019 - 2020 - 2021 ed è così composto:

Presidente

- **Paolo Domenico Sfameni**, nato a Milano il 25.11.1965. **Consigliere indipendente**. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Dottore Commercialista e Revisore dei conti.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Presidente di RB Fiduciaria S.p.A. e di Consigliere di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

Amministratore Delegato

- **Pietro Scott Iovane**, nato a Cambridge (USA) il 27.9.1968. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Pavia. Dottore Commercialista e Revisore Contabile. All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

Consiglieri

- **Piero Botto**, nato a Torino il 25.5.1956. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Torino.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e di CreditRas Vita S.p.A..
- **Luigi Pierfranco Campiglio**, nato a Milano il 30.8.1947. **Consigliere indipendente**. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professore Ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di Economia nell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Consigliere di Amministrazione presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
- **Giacomo Campora**, nato a Lodi il 14.10.1966. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. e di Vice Presidente di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
- **Bettina Corves Wunderer**, nata a Kiel (Germania) il 27.9.1960. Laureata presso l'Università di Tubinga e Norimberga.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Consigliere di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..

- **Marcello Messori**, nato a Biella il 7.7.1950. **Consigliere indipendente**. Laureato in Sociologia presso l'Università di Trento e in Scienze dell'Amministrazione presso l'Università di Torino. Direttore della "Luiss School of European Political Economy". Professore Ordinario di Economia Politica.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A..
- **Franco Niccoli Dabbene**, nato a Roma il 14.4.1950. Laureato in Economia Politica presso l'Università Bocconi di Milano.

Organo di controllo

Il Collegio Sindacale della SGR è in carica per il triennio 2019 - 2020 - 2021 ed è così composto:

Presidente

- **Adolf Michael Hällmayr**, nato a Dachau (Germania) il 6.8.1940. Laureato in Giurisprudenza presso l'università Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera; Revisore Contabile.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Sindaco Effettivo di Genialloyd S.p.A., CreditRas Vita S.p.A., CreditRas Assicurazioni S.p.A., Agricola San Felice S.p.A. e Borgo San Felice S.r.l..

Sindaci Effettivi

- **Fabrizio Carazzai**, nato a Milano il 7.4.1964. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Preindustria S.p.A., Agricola San Felice S.p.A., Borgo San Felice S.r.l. e di Allianz Technology S.p.A.; è Sindaco Effettivo di RB Fiduciaria S.p.A. e di Genialloyd S.p.A..
- **Giuseppe Nicola Foti**, nato a Milano il 6.4.1977. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Sindaco Effettivo di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Agricola San Felice S.p.A. e Borgo San Felice S.r.l..

Sindaci Supplenti

- **Marco Luigi Brughera**, nato a Milano il 16.7.1962. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano. Avvocato e Revisore Contabile.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale di RB Fiduciaria S.p.A. e di Sindaco Effettivo di Preindustria S.p.A..
- **Francesco Vacchini**, nato a Landriano (Pavia) il 28.5.1942. Ragioniere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
All'interno delle società appartenenti al Gruppo Allianz S.p.A. ricopre la carica di Sindaco Effettivo di Preindustria S.p.A..

Funzioni Direttive

Direttore Generale della società è Emanuele Vizzini, nato a Milano il 14.02.1968. Laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano.

Avvertenza: il gestore provvede allo svolgimento della gestione del Fondo comune in conformità al mandato gestorio conferito dagli investitori.

Per maggiori dettagli in merito ai doveri del gestore ed ai relativi diritti degli investitori si rinvia alle norme contenute nel Regolamento di gestione dei Fondi.

Avvertenza: il gestore assicura la parità di trattamento tra gli investitori e non adotta trattamenti preferenziali nei confronti degli stessi.

2. Il Depositario

1) Il Depositario dei Fondi è BNP Paribas Securities Service S.C.A., società interamente controllata da BNP Paribas S.A..

BNP Paribas Securities Services SCA è una banca autorizzata costituita in Francia come Société en Commandite par Actions (società in accomandita per azioni) con il n. 552108011, autorizzata dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta alla supervisione dell'Autorité des Marchés Financiers (AMF), capitale sociale 177.453.913 Euro, con sede legale in 3 rue d'Antin, 75002 Parigi, che agisce tramite la propria Succursale in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3 (di seguito: il "Depositario"), iscritta al n. 5483 dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Le funzioni di Depositario sono svolte presso la Succursale di Milano.

Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite della Succursale di Milano, presso la quale sono altresì disponibili i prospetti contabili dei Fondi.

- 2) Il Depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà, alla tenuta delle registrazioni degli altri beni nonché detiene altresì le disponibilità liquide dei Fondi.

Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi del Fondo;
- b) accerta la correttezza del calcolo del valore della quota del Fondo;
- c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza;
- e) monitora i flussi di liquidità del Fondo.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Depositario può incorrere in situazioni di conflitto di interesse con il Fondo, gli investitori, la Società di Gestione, ove, ad esempio, il Depositario abbia ulteriori relazioni commerciali con la SGR, circostanza che si può verificare, ad esempio, se il Depositario calcola, su incarico da parte della SGR il valore di quota del Fondo o se sussiste un legame di gruppo tra la SGR e il Depositario.

Al fine di prevenire il concretizzarsi di possibili conflitti di interessi, il Depositario mantiene separati, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l'esercizio delle sue funzioni di depositario dalle altre funzioni potenzialmente confliggenti ed ha introdotto ed applica una politica di gestione dei conflitti di interesse finalizzata a:

- a. identificare e analizzare potenziali situazioni di conflitti di interesse;
- b. registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interessi:
 - i. facendo affidamento sulle misure permanenti in atto per fronteggiare i conflitti di interesse quali il mantenimento di entità giuridiche distinte, la separazione delle funzioni, la separazione delle linee gerarchiche, liste di persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate per i membri dello staff;
 - ii. applicando una gestione caso per caso per (i) adottare le opportune misure di prevenzione, come l'elaborazione di una nuova lista di controllo, l'implementazione di *chinese wall*, assicurandosi che le operazioni siano effettuate a condizioni di mercato e/o informando il Cliente in questione, o (ii) rifiutare di svolgere l'attività che possa dar origine al conflitto di interessi.

- 3) Al fine di offrire i servizi associati alla custodia degli attivi in un numero elevato di Paesi e di consentire al Fondo di raggiungere i propri obiettivi di investimento, il Depositario può designare dei sub-depositari nei Paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla Società di Gestione e disponibile all'indirizzo internet <http://securities.bnpparibas.com/solutions/asset-fund-services/depositary-bank-and-trustee-serv.html>.

La procedura di identificazione e supervisione dei sub-depositari segue gli standard più elevati di qualità, nell'interesse del Fondo e dei relativi investitori e tiene conto dei potenziali conflitti di interesse associati a tale procedura.

- 4) Il Depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei Partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente, in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

In caso di inadempimento da parte del Depositario, i Partecipanti al Fondo possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la Società di Gestione, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei Partecipanti al Fondo.

Informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) saranno messe a disposizione degli investitori su richiesta.

3. La Società di Revisione

La società incaricata della revisione legale dei conti di Investitori SGR S.p.A. nonché della certificazione del bilancio della Società di Gestione e del rendiconto periodico dei Fondi, è PWC S.p.A. con sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91 iscritta al registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico è stato conferito dall'assemblea ordinaria della Società di Gestione in data 26.04.2018, per il novennio 2018-2026, sia per quanto riguarda la Società di Gestione che per quanto riguarda i Fondi da questa gestiti.

4. Gli intermediari distributori

Il collocamento delle quote dei Fondi avviene unicamente per il tramite della SGR.

5. Il Fondo

Il Fondo comune di investimento è il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento. Esso è suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di Partecipanti ed è gestito in monte, nell'interesse dei Partecipanti e in autonomia dai medesimi.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della SGR e dal patrimonio dei singoli Partecipanti, nonché da quello di ogni altro patrimonio gestito dalla medesima SGR.

Il Fondo è "mobiliare" poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari.

È "aperto" in quanto il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota sottoscrivere quote del Fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte.

Investitori SGR si è dotata di una Policy ESG che disciplina l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle proprie scelte di investimento, adottando principalmente criteri di *screening* negativo, e, ove possibile, esclusioni e limiti di investimento basati su *rating* ESG.

Per maggiori informazioni sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia al sito internet della SGR www.investitorisgr.it.

I Fondi gestiti dalla SGR

Vengono di seguito riportate le informazioni essenziali relative ai Fondi appartenenti al "Sistema Investitori Select", oggetto d'offerta nel Prospetto:

Denominazione Fondo	Data di istituzione	Data provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia	Inizio operatività	Variazioni intervenute sulla politica di investimento negli ultimi due anni	Sostituzioni effettuate con riferimento ai soggetti incaricati della gestione negli ultimi due anni	Data dell'ultima delibera consiliare intervenuta sul Regolamento di gestione dei Fondi	Data di approvazione della Banca d'Italia
Eighty - Twenty	06-02-2019	Approvato in via generale	01-04-2019			27-11-2019	Approvato in via generale
Investitori Longevity	27-11-2019	Approvato in via generale	03-02-2020			27-11-2019	Approvato in via generale

La SGR gestisce inoltre:

- i fondi appartenenti al "Sistema Investitori" disciplinati da un diverso Prospetto Informativo, - OICVM italiani, rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE - denominati rispettivamente "Investitori Europa", "Investitori America", "Investitori Far East", "Investitori Piazza Affari" e "Investitori Flessibile";
- i seguenti altri fondi non armonizzati:
 - tre fondi immobiliari chiusi di tipo riservato denominati "Ras Antares", "Investitori Real Estate" e "Investitori Logistic Fund";
 - i seguenti fondi mobiliari chiusi di tipo riservato denominati "Allianz Private Equity Partners Europa II", "Allianz Private Equity Partners Europa III", "Allianz Private Equity Partners IV", "Allianz Infrastructure Partners I", "Allianz Special Opportunities and Alternative Finance" e "Allianz Private Equity Partners V".

Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento

Le scelte effettive di investimento sono svolte dalla Direzione Investimenti che è composta da un Responsabile e da un team di gestione.

Tale Direzione è preposta all'implementazione delle scelte di investimento di natura tattica (*security picking* e *market timing*) nell'ambito dei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione cui spetta la definizione su base mensile delle scelte strategiche aziendali che sono decise tenendo conto delle proposte di investimento definite mensilmente dal Comitato Investimenti.

A tale processo di investimento partecipa anche il Risk Management che effettua, fra l'altro, controlli sulla coerenza dell'operatività realizzata con le strategie deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile della Direzione Investimenti di Investitori SGR S.p.A. è il Direttore Generale, dott. Emanuele Vizzini, che riveste il ruolo dal 2001, anno di costituzione della Società e che già in precedenza si era occupato di attività di gestione degli investimenti in importanti realtà internazionali.

6. Modifiche della strategia e della politica di investimento

L'attività di gestione dei Fondi viene periodicamente analizzata dal Consiglio di Amministrazione nelle proprie sedute, il quale valuta la necessità di eventuali modifiche della strategia di gestione in precedenza attuata.

La descrizione delle procedure adottate dalla SGR finalizzate alla modifica della propria politica di investimento è dettagliatamente indicata nella Parte C, par. VII del Regolamento di gestione.

7. Informazioni sulla normativa applicabile

Il Fondo e la Società di Gestione del Risparmio (di seguito, Società di Gestione) sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, di rango primario (D. Lgs. n. 58 del 1998) e secondario (regolamenti ministeriali, della CONSOB e della Banca d'Italia).

La Società di Gestione agisce in modo indipendente e nell'interesse dei Partecipanti al Fondo, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società di Gestione e da quello di ciascun Partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società; delle obbligazioni contratte per conto del Fondo, la Società di Gestione risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società di Gestione o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-Depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

La Società di Gestione non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei Fondi gestiti.

Il rapporto contrattuale tra i Sottoscrittori e la Società di Gestione è disciplinato dal Regolamento di gestione.

Le controversie tra i Sottoscrittori, la Società di Gestione e il Depositario, sono di competenza esclusiva del Tribunale di Milano, salvo il caso in cui il Partecipante rivesta la qualifica di consumatore ai sensi delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

8. Altri soggetti

Non sono previsti altri soggetti diversi dal Depositario o dal revisore.

9. Rischi generali connessi alla partecipazione al Fondo

La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo. L'andamento del valore della quota del fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- e) **rischio di credito:** rischio che un soggetto emittente obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi e il capitale;

- f) **rischio di controparte:** rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti;
- g) **rischio di sostenibilità:** rischio connesso a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- h) **altri fattori di rischio:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del Paese di appartenenza degli enti emittenti. Il Fondo potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a "*bail-in*". La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive). Si evidenzia, altresì, che i depositi degli Organismi di investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

L'esame della politica di investimento propria di ciascun Fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può comportare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale. L'andamento del valore della quota del Fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell'investimento nonché ai relativi mercati di riferimento.

La gestione del rischio di liquidità del Fondo si articola nell'attività di presidio e monitoraggio del processo di valorizzazione degli strumenti finanziari e nella valutazione del rischio di liquidabilità del portafoglio dello stesso Fondo. Per i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali si rinvia alle norme contenute nel regolamento di gestione dei Fondi (Parte C, Modalità di funzionamento, art. VI "Rimborso delle quote").

10. Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari

La SGR ha predisposto una strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto connessi agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti (c.d. "*Voting Policy*") al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse degli OICR e dei suoi Partecipanti.

La *Voting Policy* esplicita i criteri in base ai quali la SGR assume le decisioni di partecipare o meno all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee e, nel caso di esercizio, i principi e le linee guida secondo le quali vengono assunte le determinazioni di voto.

In particolare, le valutazioni sulla opportunità di partecipare all'esercizio dei diritti di voto inerenti le partecipazioni azionarie detenute per conto del Fondo vengono svolte sulla base di criteri qualitativo-quantitativi, quali:

- la rilevanza dell'investimento nell'ambito dell'OICR interessato, in base al peso dell'investimento in una data società rispetto al totale del patrimonio del Fondo, tenuto conto anche dei costi, diretti ed indiretti (inclusi quelli derivanti dalla eventuale indisponibilità dei titoli vincolati a fini assembleari), connessi all'esercizio del diritto di voto;
- la significatività dell'incidenza del voto assembleare esprimibile dalla SGR sui *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea dell'emittente partecipato (i.e. peso percentuale delle azioni con diritto di voto possedute rispetto al totale del capitale sociale);
- la rilevanza delle deliberazioni assembleari oggetto dell'esercizio del diritto di voto ai fini della salvaguardia del migliore interesse del Fondo e dei suoi Partecipanti.

Sono ritenute di particolare rilevanza, a titolo di esempio, le decisioni inerenti:

- la *corporate governance*, il bilancio, le politiche di distribuzione di utili e dividendi, le politiche di remunerazione delle figure apicali, o qualsiasi altra situazione di particolare interesse in difesa o a supporto degli azionisti di minoranza;
- la nomina di sindaci o di consiglieri di amministrazione, anche in rappresentanza delle minoranze azionarie;
- le deliberazioni di operazioni straordinarie, nel caso in cui la partecipazione detenuta all'interno dei portafogli sia sufficiente e/o necessaria per incidere sull'operazione proposta;
- la nomina della società di revisione.

Le modalità e i processi operativi utilizzati dalla SGR nell'esercizio dei diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, nel rispetto dei principi definiti dalla *Voting Policy* adottata, sono disciplinati nell'ambito di apposite procedure interne.

La SGR dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia.

11. Best Execution

La SGR, nell'esecuzione degli ordini impartiti per conto dei portafogli gestiti, adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Fondo ed i suoi Partecipanti.

A tal scopo la stessa, in conformità alla vigente normativa, ha adottato una politica di "*best execution*" nell'ambito della quale, per ciascuna categoria di strumenti finanziari negoziati, vengono in particolare definiti: le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini; il processo di selezione delle controparti, ovvero delle sedi di esecuzione; le modalità di monitoraggio e riesame della politica adottata; l'elenco delle principali controparti e sedi di esecuzione utilizzate.

Fattori e criteri di best execution

Ai fini dell'esecuzione o della trasmissione ad altre entità degli ordini su strumenti finanziari per conto dei Fondi gestiti, la SGR, allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile, prende in considerazione principalmente i seguenti fattori:

- il prezzo dello strumento finanziario, nonché il grado di liquidità dello stesso;
- i costi associati alla negoziazione;
- la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento;
- la dimensione e la natura dell'ordine.

La SGR si riserva di ritenere rilevanti altri fattori rispetto a quelli sopra evidenziati laddove ciò si renda necessario con riferimento alle particolari circostanze e/o a specificità legate all'OICR gestito, all'ordine e/o allo strumento finanziario.

L'ordine di importanza di tali fattori viene stabilito tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- a) gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici dell'OICR gestito, come indicato nel Prospetto o, in mancanza, nel Regolamento di Gestione;
- b) le caratteristiche dell'ordine;
- c) le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e le condizioni di liquidabilità degli stessi;
- d) le caratteristiche delle sedi di esecuzione dove l'ordine può essere eseguito.

Strategia di trasmissione degli ordini

Nella trasmissione degli ordini a intermediari negoziatori abilitati, Investitori SGR attribuisce particolare importanza alla significatività dei prezzi e dei volumi scambiati nelle diverse sedi di negoziazione (i.e. Mercati Regolamentati, Sistemi Multilaterali di Negoziazione, Sistemi Organizzati di Negoziazione).

La strategia di trasmissione adottata, prevede l'attribuzione di un ordine di priorità ai fattori di "best execution" elencati, differenziato in base al tipo di ordine impartito, ovvero alle caratteristiche del titolo e al grado di liquidità dello stesso, nonché alle dimensioni dell'ordine e/o dalle particolari condizioni di mercato.

In ogni caso Investitori SGR agisce nel rispetto della tutela e dell'integrità del mercato, tenendo conto dei volumi scambiati dalle sedi di negoziazione e della loro liquidità.

Strategia di esecuzione degli ordini

Qualora gli ordini impartiti abbiano ad oggetto strumenti finanziari per i quali i mercati di quotazione non soddisfano i requisiti di liquidità necessari alla formazione di un prezzo significativo, ovvero, strumenti finanziari non quotati, la SGR procede all'esecuzione degli ordini ricorrendo alla liquidità fornita da "market maker" o da altre fonti di liquidità.

La strategia di esecuzione adottata da Investitori SGR prevede che gli ordini possano essere eseguiti anche al di fuori di una sede di negoziazione, ove ciò corrisponda al miglior interesse dei portafogli gestiti.

La strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla SGR è principalmente rappresentata dalla modalità "request for quote" (RFQ). Nel dare esecuzione agli ordini vengono richieste offerte competitive ad una pluralità di controparti, concludendo l'operazione con quella che garantisce le migliori condizioni.

In tal caso il fattore di esecuzione principale è solitamente rappresentato dal prezzo. Mentre altri elementi che potrebbero essere considerati rilevanti ai fini dell'esecuzione, sono rappresentati dalla liquidità e dalla rapidità/probabilità di esecuzione.

Anche nel caso di esecuzione degli ordini, l'importanza attribuita ai Fattori può essere influenzata da circostanze particolari, connesse ad esempio, alle condizioni del mercato o alle caratteristiche dell'ordine, dello strumento finanziario negoziato e/o delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine è indirizzato.

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o altamente volatili, la SGR cerca ove possibile di seguire la medesima strategia prevista per i titoli liquidi. Tuttavia, in caso di assenza di una pluralità di intermediari disposti a negoziare, la SGR può rivolgersi ad una sola controparte, dando quindi priorità alla probabilità di esecuzione previa determinazione del fair value dello strumento oggetto di negoziazione.

Selezione delle controparti

La gerarchia di fattori e criteri sopra rappresentata concorre alla scelta, alla selezione e all'autorizzazione, da parte dell'Organo Amministrativo, delle controparti da utilizzare ai fini dell'esecuzione degli ordini impartiti per conto dei portafogli in gestione.

Nel dar corso all'esecuzione degli ordini, Investitori SGR si avvale di controparti di elevato standing, selezionate in base a specifiche procedure aziendali, che rispettano criteri di affidabilità e solidità finanziaria e che siano in grado di assicurare la regolare e tempestiva negoziazione degli ordini inoltrati.

Ciò consente, tra l'altro, di minimizzare i rischi connessi all'esecuzione "fuori sede", in particolare con riferimento al "rischio di controparte", ovvero al rischio relativo all'eventuale incapacità della controparte selezionata di adempiere alle obbligazioni assunte con conseguenti potenziali perdite ascrivibili alle oscillazioni intercorse nel frattempo in termini di prezzo/tasso/cambio.

Monitoraggio della policy

La SGR ha adottato misure organizzative finalizzate a verificare l'efficacia delle strategie adottate. In particolare la SGR verifica periodicamente la qualità dell'esecuzione offerta dalle controparti selezionate per l'esecuzione degli ordini. Ne consegue il riesame periodico delle controparti autorizzate.

Revisione annuale dei principi di best execution

La SGR rivede le strategie adottate almeno annualmente o comunque al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per gli OICR gestiti e i suoi Partecipanti.

In particolare, viene valutata la possibilità di conseguire in modo duraturo migliori risultati di esecuzione qualora:

- (i) vengano incluse nelle strategie entità differenti o ulteriori rispetto a quelle già identificate;
- (ii) sia assegnata un'importanza relativa differente ai fattori di "best execution";
- (iii) si modifichi qualunque altro aspetto concernente la strategia di trasmissione e esecuzione, anche sulla base di decisioni di carattere strategico/gestionale assunte dalla SGR.

Per maggiori dettagli in merito alle strategie di trasmissione ed esecuzione adottate, nonché all'elenco delle principali controparti e sedi di esecuzione utilizzate dalla SGR, si rinvia alla Politica di Best Execution pubblicata sul sito internet della SGR.

12. Incentivi

La SGR ha adottato misure atte a identificare, classificare e verificare la legittimità degli incentivi (compensi, commissioni, benefici non monetari) ricevuti da o pagati in relazione alle attività di gestione e amministrazione degli OICR gestiti, nel rispetto degli interessi del Fondo e dei suoi Partecipanti.

Incentivi versati dalla SGR

La SGR può riconoscere una quota parte degli importi percepiti a titolo di provvigioni di gestione a favore di imprese di assicurazione che sottoscrivono direttamente o indirettamente quote di Fondi per conto di polizze unit-linked. Dette provvigioni, differenziate in base allo specifico accordo in essere, sono riconosciute ai rispettivi patrimoni, nel rispetto dell'obbligo di agire nel miglior interesse dell'OICR.

Incentivi percepiti dalla SGR

La SGR non ha sottoscritto accordi per la retrocessione commissionale con riferimento agli OICR terzi oggetto di investimento da parte dei Fondi gestiti. La SGR privilegia infatti l'utilizzo di Fondi di classe istituzionale, che non prevedono retrocessioni di commissioni di gestione. In ogni caso, qualora vengano effettuati investimenti in OICR che prevedano tali retrocessioni, i relativi importi vengono accreditati integralmente al Fondo.

La SGR non percepisce dai negozianti di cui si avvale nell'attività di investimento utilità non monetarie e non stipula con il negoziante *soft commission agreements* o *commission sharing agreements*. In ogni caso, la SGR non conclude accordi con gli intermediari negozianti che possano impedire il rispetto della disciplina sulla "best execution".

La SGR considera ammissibili le seguenti tipologie di benefici non monetari di minore entità:

- informazioni, documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale, nello stesso momento;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui al punto precedente;
- altri benefici non monetari di minore entità ritenuti ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del Fondo e dei suoi Partecipanti.

Per ulteriori dettagli in argomento è possibile rivolgersi alla SGR, inoltrando apposita richiesta in forma scritta a Investitori SGR S.p.A. - Piazza Erculea, 15 - 20122 Milano.

13. Reclami

Investitori SGR ha adottato una procedura che assicura la sollecita trattazione dei reclami.

I reclami dovranno essere inoltrati in forma scritta a Investitori SGR S.p.A. (di seguito la "SGR"), Piazza Ercolea 15, 20122 Milano ovvero tramite fax al numero 02.80580271 o mediante posta elettronica all'indirizzo operations_fondi@investitori.it.

I reclami possono pervenire alla SGR anche per il tramite dei soggetti collocatori/distributori, se esistenti.

La Funzione preposta della SGR tratta i reclami ricevuti con la massima diligenza, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob, comunicando per iscritto al Cliente le proprie determinazioni, di norma, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

I dati e le informazioni concernenti i reclami sono conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR in conformità alla normativa legislativa e regolamentare tempo per tempo vigente.

La SGR assicura la gratuità per il Cliente dell'interazione con la Funzione preposta alla gestione dei reclami, fatte salve le spese, i costi e gli oneri normalmente connessi al mezzo di comunicazione adottato nonché le spese, i costi e gli oneri contrattualmente previsti per la produzione e invio di documentazione quale, a titolo esemplificativo, l'eventuale copia dei rendiconti arretrati.

Se il Cliente non è soddisfatto o se non ha avuto risposta nel termine di 60 giorni dalla ricezione del reclamo da parte di Investitori SGR, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: **l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)**, per controversie in merito all'osservanza da parte della SGR degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti sottoscritti dall'investitore con la Società.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie in merito all'osservanza da parte della SGR degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela dei Sottoscrittori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Maggiori informazioni riguardanti l'ACF sono disponibili nella pagina iniziale del sito www.acf.consob.it

13bis. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale

La SGR ha adottato politiche e prassi di remunerazione e incentivazione che, in particolare, definiscono: i) il ruolo degli organi aziendali e delle funzioni aziendali interessate nell'ambito del governo e controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, ii) il processo di determinazione e di controllo delle politiche di remunerazione e incentivazione, iii) i principi e i criteri su cui si basa il sistema di remunerazione e incentivazione della SGR e che guidano il relativo processo decisionale. Nell'ambito delle citate politiche vengono identificati inoltre i soggetti a cui le stesse si applicano e, in particolare, tra questi il c.d. "Personale Rilevante", ossia i soggetti le cui attività professionali hanno o possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della SGR e/o del Fondo gestito, ai quali si applicano regole specifiche.

Informazioni aggiornate di dettaglio sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale adottate dalla SGR, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito internet della SGR.

Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori tramite richiesta scritta da inoltrare a "Investitori SGR S.p.A. - Piazza Ercolea, 15 - 20122 Milano".

B) Informazioni sull'investimento

Eighty - Twenty

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

Data di istituzione del Fondo: 06/02/2019

Codice ISIN al portatore: Classe A: IT0005364119 - Classe: B IT0005364135

14. Tipologia di gestione del Fondo

- Tipologia di gestione: Total Return Fund
- Valuta di denominazione: Euro.

15. Parametro di riferimento (c.d. "benchmark")

La flessibilità del Fondo, connessa alla possibilità di investire senza vincoli prefissati, movimentando frequentemente la composizione del portafoglio anche nel breve periodo, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio del Fondo.

In luogo del *benchmark*, è stata individuata la misura di rischio ex-ante rappresentata dal *Value at Risk* (VaR) coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico di cui successivo paragrafo 17 lett. a).

Il VaR, pari a 15%, è definito su un orizzonte temporale di un mese con un intervallo di confidenza del 99%.

16. Periodo minimo raccomandato

Per investimenti mediante versamento in unica soluzione (PIC): 9 anni.

Raccomandazione: questo Fondo ha un orizzonte temporale di investimento di 9 anni; pertanto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di tale periodo.

17. Profilo di rischio-rendimento del Fondo

- Grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo



Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.

L'Indicatore Sintetico di Rischio, secondo le indicazioni fornite dalla European Securities and Markets Authority (ESMA), è determinato sulla base del budget di rischio assegnato al Fondo e mira a consentire all'investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti che possono incidere sul suo investimento.

I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore Sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.

La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Non vi è garanzia o protezione del capitale.

Altri specifici fattori di rischio non considerati ai fini dell'individuazione dell'Indicatore Sintetico di Rischio sono:

- Rischio di credito:** l'eventualità che un emittente di uno strumento finanziario in cui investe il Fondo non corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati.
- Rischio di mercato:** volatilità degli investimenti azionari, anche dovuta all'investimento residuale in Paesi Emergenti.
- Rischio di cambio:** investimenti in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, anche se residuali, normalmente senza copertura.
- Rischio di leva:** esposizione superiore agli esborsi connessa all'utilizzo di strumenti derivati.
- Rischio di controparte:** insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati.

- **Rischio di liquidità:** aumento dei tempi e costi di liquidazione degli asset, anche dovuta all'investimento residuale in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione.

Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla relativa sezione del Prospetto.

18. Politica di investimento e rischi specifici del Fondo

a) Categoria del Fondo

Fondo Flessibile.

b) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione

Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo.

La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del portafoglio complessivo, né superiori all'80% del portafoglio medesimo.

Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.

c) Aree geografiche / mercati di riferimento

Nessuna restrizione relativa all'area geografica, valutaria o settore merceologico.

d) Categoria di emittenti

Per la componente obbligazionaria emittenti sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario, ivi inclusi emittenti appartenenti al settore finanziario. Per la componente azionaria principalmente titoli a media ed elevata capitalizzazione. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

e) Specifici fattori di rischio

Duration - La durata media finanziaria della parte obbligazionaria del portafoglio può variare nel tempo, in relazione allo stile di gestione flessibile del Fondo, ed è compresa tra 1 e 15 anni.

Bassa capitalizzazione - Investimento contenuto in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione.

Rating - La componente obbligazionaria è investita in obbligazioni con merito di credito almeno pari all'*investment grade* e, in misura massima pari al 20%, in obbligazioni con merito di credito inferiore all'*investment grade*.

Paesi Emergenti - È previsto l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

f) Utilizzo di strumenti derivati

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio-rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al 50% del valore complessivo netto del Fondo stesso.

La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1.1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

g) Tecnica di gestione

Processo di selezione degli strumenti finanziari

Lo stile di gestione si basa su criteri qualitativi e quantitativi volti a ottimizzare il rendimento del Fondo attraverso la diversificazione degli investimenti e l'impiego di metodologie di definizione del portafoglio basate su un puntuale controllo del livello di rischio. Nell'ambito della gestione flessibile sono possibili notevoli movimentazioni del portafoglio anche nel breve periodo.

Attività a garanzia di operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e di gestione efficiente del portafoglio

La gestione tipica del Fondo non prevede, di norma, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati OTC.

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (Pronti Contro Termine), di prestito titoli e/o *forward currency*, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato "standing" e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

h) Destinazione dei proventi

Il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi realizzati non vengono distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno della Relazione annuale.

19. Classi di quote

Il Fondo prevede due classi di quote: Classe A e Classe B che si differenziano tra loro per il regime commissionale applicato.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi.

Per i relativi oneri si rinvia alla Sezione C) paragrafo 20.

Investitori Longevity

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE

Data di istituzione del Fondo: 27/11/2019

Codice ISIN al portatore: Classe A: IT0005395006 - Classe: B IT0005395022

14. Tipologia di gestione del Fondo

a) Tipologia di gestione: Market Fund

b) Valuta di denominazione: Euro.

15. Parametro di riferimento (c.d. "benchmark")

L'investimento di un Fondo può essere valutato attraverso il confronto con il c.d. "benchmark", ossia un parametro di riferimento elaborato da soggetti terzi e di comune utilizzo, che individua il profilo di rischio dell'investimento nonché le opportunità e l'andamento del mercato in cui tipicamente è investito il Fondo.

Il *benchmark* con cui confrontare la politica di investimento del Fondo è il seguente:

**85% ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return in Euro) +
15% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR.**

Il primo, è un Indice equally-weighted che misura la *performance* di titoli di società quotate in mercati sviluppati di tutto il mondo, caratterizzate da un profilo ESG positivo e che possano più beneficiare dalle conseguenze derivanti da un aumento dell'aspettativa di vita. Alla data di validità del Prospetto l'amministratore ECPI S.r.l. dell'Indice Global Longevity Winners Equity (*benchmark*) non è incluso nel registro degli amministratori e degli Indici di riferimento tenuto dall'ESMA.

L'indice di riferimento viene utilizzato dall'OICR ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 51 del regolamento 2016/1011 dell'8 giugno (Regolamento Benchmark).

A questo proposito, la metodologia di ECPI per la definizione del *rating* ESG, che misura sinteticamente le *performance* degli emittenti, è basata su regole volte a valutare gli aspetti ambientali, sociali e di *governance* delle imprese.

Il *benchmark* utilizza i seguenti criteri di selezione:

- **settori di riferimento:** farmaceutico, dei consumi, assicurativo, medico, immobiliare, tecnologico & industriale;
- **scala di valutazione:** da F (*rating* più basso) a EEE (*rating* più alto); il criterio di selezione prevede che un titolo, per essere in linea con il *benchmark*, abbia un *rating* compreso tra E+ ed EEE;
- **mercato di riferimento:** il titolo deve appartenere ad uno dei 25 mercati globali scelti;
- **capitalizzazione di mercato dell'emittente:** pari o superiore a € 500 milioni;
- **valore medio di scambi giornalieri degli ultimi sei mesi:** pari o superiore a € 10 milioni.

Il *benchmark* segue inoltre, due ulteriori criteri basati rispettivamente sull'esposizione azionaria e sulla diversificazione di settore.

Il processo di ricerca ECPI segue una metodologia obiettiva e rigorosa, che traduce dati qualitativi in indicatori quantitativi, assegnando ad ogni emittente un punteggio ed uno *scoring* ESG. Ai fini dell'assegnazione di un punteggio e del relativo *scoring* ESG vengono valutati i seguenti elementi:

- a fini ambientali: strategia, politiche e sistema di gestione nonché l'impatto ambientale, specifico del settore, dei processi produttivi e dei prodotti;
- a fini sociali: politica e strategia sociale, ovvero la qualità dei rapporti dell'emittente con i propri *stakeholder*, nonché il suo posizionamento sul mercato, anche rispetto ai principali *competitor*;
- a fini di *governance*: sistemi di gestione, attraverso l'analisi della struttura degli organi direttivi, delle principali caratteristiche operative dell'emittente, nonché del rispetto delle leggi locali di settore.

L'analisi sopra descritta, produce lo *scoring* e il *rating* complessivo dell'emittente, il quale è costituito dalla somma degli *scoring* dei singoli indicatori; a maggiore *scoring*, corrisponde un maggiore *rating* finale. Il Fondo, promuovendo la caratteristica sociale della longevità, risulta allineato con le caratteristiche sostenibili del *benchmark* ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return in Euro) poiché, come dimostrato dall'*asset allocation* dell'indice, focalizzato sugli investimenti in titoli che beneficiano dell'aumento dell'aspettativa di vita (longevità).

Per ulteriori informazioni relative al funzionamento del *benchmark* si rimanda al sito internet www.ecpigroup.com.

Il secondo Indice, misura la *performance* della componente Treasury dell'Euro-Aggregate. Si compone di obbligazioni governative dell'Eurozona a tasso fisso e con profilo *investment grade* e *maturity* da 1 a 3 anni. Alla data di validità del Prospetto l'amministratore Bloomberg Index Services Limited dell'Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 1-3 Year non è incluso nel registro degli amministratori e degli Indici di riferimento tenuto dall'ESMA. L'indice di riferimento viene utilizzato dall'OICR ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 51 del regolamento 2016/1011 dell'8 giugno (Regolamento Benchmark).

I suddetti Indici possono essere trovati su Bloomberg con i seguenti ticker code: ECPI Global Longevity Winners Equity Index (GALPHLWN Index) e Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR (LET1TREU Index).


16. Periodo minimo raccomandato

Per investimenti mediante versamento in unica soluzione (PIC): 7 anni.

Raccomandazione: questo Fondo ha un orizzonte temporale di investimento di 7 anni; pertanto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di tale periodo.

17. Profilo di rischio-rendimento del Fondo

a) Grado di rischio connesso all'investimento nel Fondo



Il Fondo è stato classificato nella categoria 5, in quanto il limite interno di volatilità stabilito per il Fondo è pari o superiore a 10% e inferiore a 15%.

L'Indicatore Sintetico di Rischio, secondo le indicazioni fornite dalla European Securities and Markets Authority (ESMA), è determinato sulla base della volatilità storica dei rendimenti degli ultimi 5 anni del parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) e mira a consentire all'investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti che possono incidere sul suo investimento.

I dati storici utilizzati per calcolare l'Indicatore Sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.

La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

Non vi è garanzia o protezione del capitale.

Altri specifici fattori di rischio non considerati ai fini dell'individuazione dell'Indicatore Sintetico di Rischio sono:

- **Rischio di mercato:** volatilità degli investimenti azionari, anche dovuta all'investimento in Paesi Emergenti.
- **Rischio di cambio:** investimenti in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo normalmente senza copertura.
- **Rischio di leva:** esposizione superiore agli esborsi connessa all'utilizzo di strumenti derivati.
- **Rischio di controparte:** insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati.
- **Rischio di liquidità:** aumento dei tempi e costi di liquidazione degli asset, anche dovuta all'investimento residuale in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione.

Per maggiori informazioni sui rischi del Fondo, si rimanda alla relativa sezione del Prospetto.

b) Grado di scostamento dal *benchmark*

Rilevante. Questo grado di scostamento dal *benchmark* indica un rilevante contributo dell'attività gestoria alla rischiosità complessiva dell'investimento rispetto alla componente di rischio derivante dal parametro di riferimento associato al Fondo.

18. Politica di investimento e rischi specifici del Fondo

a) Categoria del Fondo

Azionario Altre Specializzazioni.

b) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione

Investimento principale in titoli azionari globali denominati in qualsiasi valuta nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

c) Aree geografiche / mercati di riferimento

Qualsiasi mercato.

d) Categoria di emittenti

Prevalentemente titoli a media ed elevata capitalizzazione di emittenti caratterizzati da una elevata liquidità. Diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici.

e) Specifici fattori di rischio

Rischio cambio - Normalmente non coperto.

Bassa Capitalizzazione - Investimento residuale in azioni emesse da società a bassa capitalizzazione.

Paesi Emergenti - Investimento residuale in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

f) Utilizzo di strumenti derivati

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio-rendimento del Fondo ed è contenuto entro un limite massimo di esposizione complessiva (calcolata con il metodo degli impegni) pari al patrimonio netto del Fondo stesso.

La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1.1. Tale utilizzo,

sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

g) **Tecnica di gestione**

Promozione delle caratteristiche sostenibili

Il Fondo promuove, tra le altre, una caratteristica sociale rappresentabile dall'aumento della longevità. Tale caratteristica, in linea con il *benchmark* di riferimento, è evidenziata dalla particolare selezione di investimenti azionari in titoli emessi da imprese, appartenenti a settori merceologici (assicurativo, farmaceutico, medico, immobiliare, dei consumi, tecnologico & industriale), che beneficiano dell'allungamento dell'aspettativa di vita. Il Fondo inoltre, investe in emittenti che seguono prassi di buona *governance*, legate, ad esempio all'indipendenza dei membri del *board*, all'assenza di investigazioni finanziarie, e di procedure di bancarotta o liquidazione. Per il rispetto di tali criteri, si procede ad un'analisi utilizzando *provider* specializzati.

Processo di selezione degli strumenti finanziari

La selezione degli investimenti azionari è effettuata in società che beneficiano dell'invecchiamento della popolazione e che operano in uno o più dei seguenti settori:

- Assicurativo;
- Farmaceutico;
- Medico;
- Immobiliare;
- Consumi;
- Tecnologico & industriale

Alle considerazioni tematiche si affianca l'analisi fondamentale relativa alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e dei settori cui esse appartengono. La SGR adotta uno stile di gestione attivo.

Ai fini della selezione degli investimenti, in linea con le caratteristiche sociali del Fondo e con il *benchmark* di riferimento, è stata implementata una robusta metodologia di *screening* negativo, finalizzata all'individuazione di esclusioni - in termini di emittenti - di potenziali investimenti in aree di *business* non in linea e contrastanti la caratteristica del Fondo. Si riporta di seguito, il dettaglio delle aree di *business* maggiormente critiche, su cui concentrare le attività di *screening*:

- Armi vietate o controverse: sono escluse, dagli investimenti, imprese coinvolte, direttamente o per il tramite delle loro controllate, nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione e/o nel commercio di armi vietate da convenzioni internazionali. Alcuni esempi di armamenti vietati sono costituiti da: mine anti-uomo, munizioni a grappolo, armi batteriologiche e tossiche, armi chimiche.
- Carbone/idrocarburi non convenzionali: sono inoltre escluse, dagli investimenti, imprese coinvolte in *business* basati sul carbone, compagnie minerarie, nonché imprese legate alla produzione non convenzionale di petrolio e gas.

La metodologia di *screening* negativo sopra descritta è inoltre integrata con l'adozione di tecniche di esclusione volte a mantenere l'allineamento del Fondo alle caratteristiche ESG promosse.

In particolare, per la gestione del Fondo, la SGR procede all'esclusione, dal portafoglio del Fondo, dei titoli con *rating* ECPI ESG pari ad F, nonché al costante allineamento del *rating* medio ponderato ECPI ESG del portafoglio al valore minimo fisso di EE-. Inoltre, per garantire il mantenimento del *rating* medio ponderato sopra indicato, è stato posto un limite massimo all'allocazione, delle masse in portafoglio, in titoli *non-rated* - ovvero privi di *rating* ECPI ESG - pari al 30%.

La SGR garantisce altresì l'aderenza ai principi di investimento ivi descritti, attraverso definite attività periodiche di monitoraggio volte a verificare l'allineamento dell'*asset allocation* del Fondo alla strategia d'investimento.

Attività a garanzia di operazioni in strumenti finanziari derivati OTC e di gestione efficiente del portafoglio

La gestione tipica del Fondo non prevede, di norma, l'utilizzo di strumenti finanziari derivati OTC.

Ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, il Fondo - coerentemente con la propria politica di investimento - può effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (Pronti Contro Termine), di prestito titoli e/o *forward currency*, a condizione che le operazioni siano effettuate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con intermediari di elevato "standing" e sottoposti alla vigilanza di un'autorità pubblica.

h) **Destinazione dei proventi**

Il Fondo è di tipo ad accumulazione dei proventi. Pertanto, i proventi realizzati non vengono distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno della Relazione annuale.

19. **Classi di quote**

Il Fondo prevede due classi di quote: Classe A e Classe B che si differenziano tra loro per il regime commissionale applicato.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi.

Per i relativi oneri si rinvia alla Sezione C) paragrafo 20.

C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)

20. Oneri a carico del Sottoscrittore e oneri a carico dei Fondi

Occorre distinguere gli oneri direttamente a carico del Sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul Sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente ai Fondi.

20.1 Oneri a carico del Sottoscrittore

Gli oneri direttamente a carico del Sottoscrittore dei Fondi oggetto della presente offerta sono i seguenti:

- a) **Commissioni di sottoscrizione per il Fondo Eighty - Twenty**
Sui versamenti in unica soluzione effettuati nel Fondo la SGR può applicare una commissione pari al 2% massimo.
- b) **Commissioni di rimborso per il Fondo Investitori Longevity**
La SGR ha diritto di trattenere, all'atto del rimborso, una commissione pari al 2% prelevata sull'ammontare delle somme disinvestite prima che sia trascorso il termine di 5 anni dalla data di sottoscrizione delle quote.
- c) **Diritti fissi**
La SGR tratterrà la somma di 100 Euro per ogni certificato nominativo emesso e le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

20.2 Oneri addebitati ai Fondi

20.2.1 Oneri di gestione

Rappresentano il compenso per la SGR che gestisce i Fondi e si suddividono in provvigione di gestione, costo sostenuto per il calcolo del valore della quota e provvigione di incentivo.

a1) Provvigione di gestione

Rappresenta il compenso per la SGR che gestisce i Fondi. Tale provvigione è calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest'ultimo presso il Depositario all'inizio del mese successivo;

a2) Costo sostenuto per il calcolo del valore della quota

È pari allo 0,07% annuo, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevato con cadenza trimestrale dalle disponibilità del Fondo medesimo all'inizio del trimestre successivo.

b) Provvigione di incentivo

È una provvigione che viene applicata quando il rendimento del Fondo in un determinato periodo supera un prestabilito parametro.

La provvigione di incentivo è prevista unicamente per le quote di Classe A secondo i seguenti criteri:

b1) Fondo Eighty - Twenty

Parametri di calcolo:

I. **Periodo di riferimento:** dall'ultimo *High Watermark* Assoluto raggiunto al giorno di riferimento.

II. **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota.

III. **Giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione della quota.

IV. **Valore lordo della quota:** numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia.

V. **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati dall'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno precedente al giorno precedente quello di riferimento.

La provvigione di incentivo viene applicata se il valore lordo della quota relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (c.d. *High Watermark* Assoluto - HWA) registrato dalla quota medesima nel periodo intercorrente fra la data di rilevazione del HWA ed il giorno precedente a quello di riferimento.

Ogni volta in cui si verifica la condizione di cui al punto precedente, il nuovo *High Watermark* Assoluto è pari al valore lordo della quota nel giorno di realizzazione della condizione.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata, si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal valore lordo della quota nel giorno di riferimento rispetto all'HWA ("*overperformance*").

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'*overperformance*.

La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle provvigioni maturate in ciascun mese solare è effettuato all'inizio del mese successivo.

b2) Fondo Investitori Longevity

La provvigione di incentivo viene applicata (i) se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo è superiore all'incremento del relativo parametro di riferimento ("*overperformance*"); (ii) se la variazione del valore lordo della quota del Fondo, nel medesimo orizzonte temporale, è positiva. La variazione del parametro di riferimento - se negativa - è considerata pari a zero. L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'*overperformance*.

Parametri di calcolo:

- I. **Periodo di riferimento:** un anno (dall'ultimo giorno di riferimento dell'anno solare precedente) o frazione di anno in caso di avvio di nuovo Fondo (dall'ultimo giorno di quota fissa) o, in caso di avvio di una nuova Classe, dal primo giorno di valorizzazione.
- II. **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota.
- III. **Giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione della quota.
- IV. **Valore lordo della quota:** numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia.
- V. **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati dall'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno precedente al giorno precedente quello di riferimento.

La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

Il prelievo avviene dalle disponibilità liquide di ciascun Fondo nei primi giorni lavorativi del periodo successivo a quello di riferimento.

Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, il parametro di riferimento previsto per ciascun Fondo è di seguito indicato.

È previsto un limite percentuale ("*fee cap*") alle provvigioni complessive, di gestione e di incentivo, pari al 5% annuo del valore complessivo netto medio del Fondo.

Per ciascun Fondo, le suddette provvigioni sono riportate nella tabella seguente:

Fondi	Provvigione di gestione annua	Parametro di riferimento per la provvigione di incentivo	Provvigione di incentivo annua
Eighty - Twenty Classe A	0,5%	–	10%
Eighty - Twenty Classe B	0,7%	–	non prevista
Investitori Longevity Classe A	0,5%	85% ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return in Euro) + 15% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR.	10%
Investitori Longevity Classe B	0,7%	–	non prevista

Gli indici azionari utilizzati tengono conto delle caratteristiche di ciascun Fondo (natura degli strumenti finanziari oggetto di investimento, aree geografiche di riferimento, composizione del portafoglio, stile di gestione, ecc...) e, secondo le valutazioni della SGR, sono coerenti con le politiche di investimento che il gestore attua con riferimento a ciascun Fondo.

La Società di Gestione ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un Indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo dei Fondi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento di ciascun Fondo.

Esempio di applicazione della provvigione di incentivo per il Fondo con *benchmark*:

Provvigione di incentivo: 10% dell'*overperformance* maturata nell'anno solare

	Rendimento annuo del Fondo	Rendimento del benchmark	Overperformance	Patrimonio del Fondo nel giorno precedente a quello di calcolo	Patrimonio medio del Fondo
Ipotesi A	-0,5%	1%	0	100.000.000	95.000.000
Ipotesi B	-0,5%	0,5%	0	100.000.000	115.000.000
Ipotesi C	0,5%	0,7%	0	100.000.000	120.000.000
Ipotesi D	0,5%	-0,2%	0,5%	100.000.000	117.000.000
Ipotesi E	1,5%	0,5%	1%	100.000.000	95.000.000

	Provvigione di incentivo (%)	Aliquota applicata	Patrimonio base di calcolo	Importo calcolato	Importo prelevato
Ipotesi A	Non applicabile in quanto il rendimento del Fondo è negativo.				
Ipotesi B	Non applicabile in quanto la differenza tra rendimento del Fondo e del <i>benchmark</i> è negativa (<i>overperformance</i> pari a zero).				
Ipotesi C	Non applicabile in quanto la differenza tra rendimento del Fondo e del <i>benchmark</i> è negativa (<i>overperformance</i> pari a zero).				
Ipotesi D	applicabile	0,05%	100.000.000	$(100.000.000 \times 0,05\%) = 50.000$	50.000
Ipotesi E	applicabile	0,10%	95.000.000	$(95.000.000 \times 0,10\%) = 95.000$	95.000

Esempi di applicazione della provvigione di incentivo con il criterio dell'*High Watermark* Assoluto:

Provvigione di incentivo: % dell'*overperformance* rispetto all'*High Watermark* ad esempio 10%

Giorno	Valore quota lorda del giorno di riferimento	High Watermark (HWM)	Incremento percentuale rispetto ad HWM	Ammontare percentuale Commissione High Watermark	NAV del giorno precedente quello del calcolo	NAV medio da precedente HWM a giorno precedente a quello di riferimento	Applicabilità Provvigione di incentivo	Patrimonio imponibile	Ammontare provvigione di incentivo
1	6,27	6,25	0,32%	0,03%	70.000.000,00	70.000.000,00	applicabile	70.000.000,00	22.400,00
2	6,10	6,27	-2,71%	0,00%	65.000.000,00	67.500.000,00	non applicabile	65.000.000,00	-
3	6,30	6,27	0,48%	0,05%	69.000.000,00	68.000.000,00	applicabile	68.000.000,00	32.535,89
4	6,32	6,30	0,32%	0,03%	72.000.000,00	70.500.000,00	applicabile	70.500.000,00	22.380,95

20.2.2 Altri oneri

Fermi restando gli oneri di gestione indicati al punto 20.2.1, sono a carico dei Fondi anche i seguenti oneri:

- il compenso dovuto al Depositario per l'incarico svolto, nella misura massima dello 0,03% annuale sul valore complessivo netto di ciascun Fondo;
- gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività di ciascun Fondo (ad esempio gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei titoli);
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota di ciascun Fondo;
- gli oneri della stampa dei documenti destinati al pubblico nonché gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote dei Fondi;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per ciascun Fondo.

Le commissioni di negoziazione (oneri di negoziazione) non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono indicati nella Parte II del Prospetto.

21. Agevolazioni finanziarie

Sulla base di specifici accordi con la SGR, possono essere applicate le agevolazioni di seguito indicate:

1. A favore di determinati soggetti, o particolari categorie di soggetti possono essere ridotte, anche totalmente, le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso previste per i Fondi di cui al presente Prospetto.
2. A favore dei c.d. investitori professionali, di cui alla vigente normativa, escluse le persone fisiche - che abbiano stipulato con la SGR un apposito accordo - possono essere retrocesse, anche totalmente, le provvigioni di gestione e/o incentivo, a valere sulle quote sottoscritte dei Fondi di cui al presente Prospetto. Tale retrocessione potrà essere riconosciuta qualora i suddetti investitori professionali abbiano sottoscritto le quote dei Fondi direttamente presso la SGR.
3. Le commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso non vengono applicate alle sottoscrizioni effettuate da società appartenenti al Gruppo della SGR.
4. A favore di determinati soggetti, o particolari categorie di soggetti, possono essere applicati importi minimi di sottoscrizione differenti da quelli indicati nel Regolamento di gestione.

22. Servizi/Prodotti aggiuntivi abbinati alla sottoscrizione del Fondo

Non sono previsti servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione di quote dei Fondi appartenenti al “Sistema Investitori Select”.

23. Regime fiscale

23.1 Regime di tassazione dei Fondi

I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall'IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni.

In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea (UE) e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. *white list*) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici.

23.2 Regime di tassazione dei Partecipanti ai Fondi

Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull'ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull'ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).

I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell'attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella *white list*), nei titoli medesimi.

La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.

La ritenuta è altresì applicata nell'ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell'esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d'imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società.

La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia.

Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell'intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

Nel caso in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore delle quote concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sulle donazioni.

Nell'ipotesi in cui le quote di partecipazione al Fondo siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l'importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione.

A tal fine la SGR fornirà indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo.

Normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Il 1° luglio 2014 è entrata in vigore la normativa statunitense sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi, pena l'applicazione di un prelievo alla fonte del 30% su determinati redditi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti.

Il 10 gennaio 2014 l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli USA un accordo intergovernativo del tipo modello IGA 1 per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA.

In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia, inclusi gli OICR ivi istituiti, sono tenute ad acquisire dai propri Clienti determinate informazioni in relazione ai conti finanziari, incluse quote e/o azioni di OICR sottoscritte e/o acquistate, e a comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("Specified U.S. Persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori, nonché i pagamenti effettuati da istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("Non-Participating FFIs"). L'Agenzia delle Entrate provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni all'Autorità statunitense (Internal Revenue Service- IRS).

Normativa CRS (Common Reporting Standard)

Al fine di contrastare l'evasione fiscale internazionale, l'OCSE e le Autorità fiscali dei Paesi aderenti hanno elaborato un modello di comunicazione comune da utilizzare per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Autorità fiscali (c.d. "Common Reporting Standard" - CRS).

A seguito del recepimento della Direttiva Europea 2014/107/UE (Direttiva DAC2), a partire dal 1° gennaio 2016 i criteri per l'adeguata verifica dell'identità dei Clienti ed il conseguente scambio automatico delle suddette informazioni tra Autorità fiscali, già in vigore per la clientela statunitense, sono stati estesi anche ai soggetti residenti in altri Paesi esteri, tra i quali l'Italia.

D) Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso

24. Modalità di sottoscrizione delle quote dei Fondi

Una volta individuato il Fondo o i Fondi in cui si vuole investire, bisogna prendere contatto con la SGR. L'acquisto delle quote avviene mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e il versamento del relativo importo.

I mezzi di pagamento utilizzabili e la valuta riconosciuta agli stessi dal Depositario sono indicati nel modulo di sottoscrizione.

La sottoscrizione delle quote può avvenire mediante **Versamenti in unica soluzione (PIC)** versando subito per intero, unicamente tramite bonifico bancario, il controvalore delle quote che si è deciso di acquistare. Tale modalità prevede il versamento di un importo minimo iniziale di 50.000 Euro per la sottoscrizione di quote del Fondo Investitori Longevity e di 100.000 Euro per il Fondo Eighty - Twenty; l'importo minimo di eventuali versamenti successivi, effettuati a fronte del medesimo modulo di sottoscrizione, deve essere di 5.000 Euro per il Fondo Investitori Longevity e di Euro 10.000 per il Fondo Eighty - Twenty.

La SGR determina il numero delle quote (e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto) da attribuire ad ogni Sottoscrittore dividendo l'importo del versamento (al netto delle spese e degli oneri di sottoscrizione) per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il primo giorno lavorativo in cui sono realizzate le seguenti condizioni:

- a) è maturata la valuta sui mezzi di pagamento;
- b) la SGR ha avuto notizia certa della richiesta di investimento e del relativo pagamento (a tal fine si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15:00);
- c) sono decorsi i 7 giorni di sospensione dell'efficacia dei contratti previsti dall'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 58/98 per i contratti conclusi fuori sede. Relativamente al c.d. diritto di recesso si precisa che, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione da parte dell'investitore. Entro tale termine, l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario, alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Il diritto di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra Fondi di cui al successivo paragrafo 26.

A fronte di ogni operazione la SGR invia al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

Per la descrizione delle modalità di sottoscrizione delle quote si rinvia al Regolamento di gestione dei Fondi.

25. Modalità di rimborso delle quote

In qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso delle quote acquistate senza dover fornire alcun preavviso.

La domanda di rimborso, formulata compilando l'apposito modulo predisposto dalla SGR o in forma libera, va inoltrata dall'investitore ad uno dei soggetti preposti al collocamento o alla stessa SGR.

La SGR impegna contrattualmente gli eventuali soggetti incaricati del collocamento delle quote ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. La domanda di rimborso deve riportare la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento, le generalità del richiedente, il numero delle quote o il controvalore da liquidare, il mezzo di pagamento prescelto per la corresponsione del rimborso.

Non saranno ritenute valide le domande in forma libera redatte in difformità a quanto sopra previsto.

Da quando riceve la domanda di rimborso, la SGR ha, ai sensi della normativa vigente, non più di 15 giorni di tempo per liquidare al risparmiatore quanto gli spetta. Di norma la SGR effettua le liquidazioni entro 5 giorni lavorativi.

Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la richiesta pervenuta entro le ore 15:00. Eventuali certificati individuali richiesti a fronte delle quote da rimborsare devono essere resi disponibili presso il Depositario contestualmente alla richiesta.

Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento di gestione.

In qualunque momento avvenga la liquidazione delle competenze del Sottoscrittore, il valore della quota del Fondo sulla base della quale viene effettuato il rimborso è quello del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

Il rimborso viene corrisposto a mezzo bonifico sul conto corrente intestato al Sottoscrittore.

A fronte di ogni rimborso la SGR, invia al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto rimborso indicante i dati dell'operazione. Non è previsto, al momento, l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

26. Modalità di effettuazione delle operazioni successive alla prima sottoscrizione e operazioni di passaggio tra Fondi

Il Partecipante ad uno dei Fondi illustrati nel presente Prospetto, nonché nel relativo Regolamento di gestione, può effettuare versamenti successivi ovvero operazioni di passaggio anche verso altri Fondi istituiti dalla SGR, nel rispetto di quanto indicato nel rispettivo Regolamento di gestione.

Tale facoltà vale anche nei confronti di Fondi successivamente inseriti nel Prospetto purché sia stata inviata al Partecipante adeguata e tempestiva informativa tratta dal Prospetto aggiornato. Alle operazioni successive effettuate fuori sede non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell'investitore.

Alle operazioni successive o di passaggio tra Fondi vengono applicati gli oneri previsti alla Sez. C) paragrafo 20.1.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98, l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. In tal caso, l'esecuzione della sottoscrizione avverrà trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni.

Entro tale termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento.

La sospensiva di sette giorni non si applica alle successive sottoscrizioni dei Fondi disciplinati nel Regolamento Unico di Gestione e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.

E) Informazioni Aggiuntive

27. Valorizzazione dell'investimento

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Per ulteriori informazioni circa le modalità e i criteri di calcolo, si rinvia al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo è altresì disponibile chiamando il numero 02/72162500.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto previsto nella Scheda Identificativa e nell'art. V della Parte C) Modalità di funzionamento del Regolamento di gestione.

28. Informativa ai Partecipanti

La SGR invia annualmente ai Partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio-rendimento dei Fondi nonché ai costi sostenuti dai Fondi riportate nella Parte II del Prospetto e nel KIID. In alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l'investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione.

29. Ulteriore informativa disponibile

Nel caso in cui il Regolamento di gestione non sia allegato al presente Prospetto, gli investitori possono ottenere, su richiesta, l'invio del Regolamento medesimo o l'indicazione del luogo in cui possono consultarlo.

Il Prospetto (comprensivo degli Allegati), l'ultima versione del KIID, l'ultima Relazione annuale e l'ultima Relazione semestrale pubblicati - redatti in lingua italiana - sono forniti gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì disponibili sul sito internet della SGR www.investitorisgr.it.

I documenti contabili dei Fondi sono, inoltre, disponibili presso il Depositario.

Il partecipante, nei casi previsti dalla normativa vigente, può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute.

Nel caso in cui la richiesta provenga da un soggetto diverso dal partecipante, il costo per l'inoltro dei documenti sarà pari alle spese sostenute per la spedizione.

La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto alla SGR, che ne curerà l'inoltro a stretto giro di posta e comunque non oltre 15 giorni all'indirizzo indicato dal Sottoscrittore richiedente.

Dichiarazione di responsabilità

Investitori SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

L'Amministratore Delegato
(Pietro Scotti Iovane)

PARTE II DEL PROSPETTO

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEI FONDI



Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE appartenenti al "Sistema Investitori Select" denominati

**Eighty - Twenty
Investitori Longevity**

Data di deposito in Consob della Parte II: 18 febbraio 2021

Data di validità della Parte II: dal 19 febbraio 2021

investitori sgr

Eighty - Twenty

1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

Fondo flessibile - denominato in Euro

Nessun *benchmark*: la flessibilità di gestione del Fondo, non consente di individuare un *benchmark* di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio. In luogo del *benchmark* è stata individuata la misura di rischio *ex ante* rappresentata dal VaR (*Value at Risk*) coerente con la misura di rischio espressa dall'indicatore sintetico di cui al paragrafo 17 lett. a) della Parte I. Il VaR è definito su un orizzonte temporale di 1 mese con un intervallo di confidenza del 99%.

Misura di rischio <i>ex ante</i> (VaR, 1 mese, 99%)	15,00%
Misura di rischio <i>ex post</i> *	-23,80%

* La misura di rischio *ex post* è rappresentata dal VaR *ex post* che è pari al minor rendimento mensilizzato, a partire dalle osservazioni settimanali, nel corso dell'ultimo anno, determinato escludendo l'un per cento dei peggior risultati.

Rendimento annuo del Fondo



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore.

I dati di rendimento del Fondo includono le spese correnti e le commissioni legate al rendimento.

Il Fondo è di tipo flessibile e quindi non è possibile individuare un parametro di riferimento (*benchmark*) rappresentativo della politica d'investimento posta in essere.

■ Performance del Fondo Eighty - Twenty

Inizio collocamento	01/04/2019
Patrimonio netto al 30/12/2020	Classe A: 10,268 milioni di Euro Classe B: 3,702 milioni di Euro
Valore quota al 30/12/2020	Classe A: 4,600 Euro Classe B: 4,617 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 2020.

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti:

Classe A	0,69%
Classe B	0,86%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:

Classe A *	Nell'esercizio chiuso al 30/12/2020 la commissione è stata pari a 0,07%.
Classe B	non previste

* Commissioni di rendimento 10% con il metodo del "High Watermark assoluto".

Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli oneri eventualmente gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 20).

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, Sezione IV).


Investitori Longevity

1. Dati periodici di rischio-rendimento del Fondo

Fondo Azionario Altre Specializzazioni - denominato in Euro

Benchmark: 85% ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return in Euro) + 15% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark



Poichè il Fondo è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Inizio collocamento	03/02/2020
Patrimonio netto al 30/12/2020	Classe A: 12,889 milioni di Euro Classe B: 0,513 milioni di Euro
Valore quota al 30/12/2020	Classe A: 5,131 Euro Classe B: 5,132 Euro

Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 20.1 e 20.2 della Parte I del Prospetto relativamente al 2020.

Non sono stati stipulati accordi con soggetti distributori.

2. Costi e spese sostenuti dal Fondo

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese correnti:

Classe A	0,63%
Classe B	0,61%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento:

Classe A *	Nell'esercizio chiuso al 30/12/2020 la commissione è stata pari a 0,18%.
Classe B	non previste

* Commissioni di rendimento 10% dell'*overperformance* maturata nell'anno solare, tra la *performance* del Fondo e quella del parametro di riferimento 85% ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return in Euro) + 15% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR.

Le spese correnti sostenute dal Fondo sono state calcolate secondo criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti.

La quantificazione degli oneri non tiene conto dell'entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del Fondo.

La quantificazione degli oneri a carico del Fondo non tiene conto degli oneri eventualmente gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C, par. 20).

Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa della Relazione annuale del Fondo (Parte C, Sezione IV).

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO

Data di deposito in Consob del Glossario: 18 febbraio 2021

Data di validità del Glossario: dal 19 febbraio 2021

Aree geografiche /mercati di riferimento:

- **Area Euro:** Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
- **Unione Europea:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
- **Nord America:** Canada e Stati Uniti d'America.
- **Pacifico:** Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore.
- **Paesi Emergenti:** sono considerati "Emergenti" i Paesi caratterizzati da una situazione politica, economica e sociale instabile e che presentano un debito pubblico con *rating* basso (inferiore ad "*investment grade*") e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza. Per un elenco completo si rimanda al sito www.worldbank.org.

Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi/Comparti.

Capitale investito: parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla SGR/Sicav in quote/azioni di Fondi/Comparti. Esso è determinato come differenza tra il *Capitale Nominale* e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale nominale: importo versato per la sottoscrizione di quote/azioni di Fondi/Comparti.

Categoria: la categoria del Fondo/Comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: articolazione di un Fondo/Comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni (o provvigioni) di gestione: compensi pagati alla SGR/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del Fondo/Comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo/Comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua.

Commissioni (o provvigioni) di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore del Fondo/Comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota/azione del Fondo/Comparto in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi/Comparti con gestione "a *benchmark*" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo/Comparto e quello del *benchmark*.

Commissioni di sottoscrizione: commissioni pagate dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un Fondo/ Comparto.

Comparto: strutturazione di un Fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei Fondi/Comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri Fondi/Comparti.

Depositario: Soggetto preposto alla custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidati a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dell'OICR; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, nel caso di OICVM italiani, su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale calcolo; c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Emittenti ad elevata capitalizzazione: società che, in Italia, hanno un valore di mercato superiore a 2 miliardi di Euro e, a livello internazionale, superiore a 5 miliardi di Euro.

Emittenti a media capitalizzazione: società che, in Italia, hanno un valore di mercato inferiore a 2 miliardi di Euro e, a livello internazionale, inferiore a 5 miliardi di Euro.

Emittenti a bassa capitalizzazione: società che, in Italia, hanno un valore di mercato inferiore a 500 milioni di Euro e, a livello internazionale, inferiore a 1,5 miliardi di Euro.

Exchange Traded Funds (ETF): un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un *market maker* che si adopera per garantire che il valore di Borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo.

Fondo comune di investimento: patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. I partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento.

Fondo indicizzato: Fondo/Comparto la cui strategia è replicare o riprodurre l'andamento di un indice o di indici, per esempio, attraverso la replica fisica o sintetica del parametro di riferimento prescelto.

Gestore delegato: intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

High Watermark Assoluto: è un sistema di calcolo delle commissioni d'incentivo che può essere adottato nell'ipotesi in cui il Regolamento del Fondo non indichi un indice a cui fare riferimento né un obiettivo di rendimento. In tal caso, la commissione di incentivo può essere calcolata solo se il valore della quota sia aumentato e il valore raggiunto sia superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza.

Leva finanziaria: effetto in base al quale risulta amplificato l'impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito Internet www.assogestioni.it.

Modulo di sottoscrizione: modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al Fondo/Comparto - acquistando un certo numero delle sue quote/azioni - in base alle caratteristiche ed alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

OCSE: è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono (alla data di pubblicazione del prospetto) i seguenti Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo: Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i Fondi comuni di investimento e le Sicav.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) collegati: OICR istituiti o gestiti dalla SGR o da altre società di gestione appartenenti allo stesso Gruppo della SGR.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione ed alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell'investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato.

Piano di accumulo (PAC): modalità di sottoscrizione delle quote/azioni di un Fondo/Comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo/Comparto effettuando più versamenti successivi.

Piano di investimento di Capitale (PIC): modalità di investimento in Fondi/Comparti realizzata mediante un unico versamento.

Prime broker: l'ente creditizio, l'impresa di investimento regolamentata o qualsiasi altro soggetto sottoposto a regolamentazione e vigilanza prudenziale che offra servizi di investimento a investitori professionali principalmente per finanziare o eseguire transazioni in strumenti finanziari in contropartita e che possa altresì fornire altri servizi quali compensazione e regolamento delle operazioni, servizi di custodia, prestito titoli, tecnologia personalizzata e strutture di supporto operativo.

Quota: unità di misura di un Fondo/Comparto comune di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo. Quando si sottoscrive un Fondo, si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il *rating* sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il *rating* più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di *rating* affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto "*investment grade*" [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's)].

Regolamento di gestione del Fondo (o Regolamento del Fondo): documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un Fondo/Comparto. Il Regolamento di un Fondo/Comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un Fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento ed il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un *Total Return Swap*).

Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l'acquisto di tutti i titoli inclusi nell'indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell'indice o attraverso l'acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell'indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione.

Rilevanza degli investimenti: in linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del Fondo; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% ed il 50%; il termine "contenuto" investimenti compresi tra il 10% ed il 30%; infine il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del Fondo. I suddetti termini di rilevanza sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del Fondo, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento.

Società di gestione del risparmio: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia ovvero la Società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all'albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ed il cui Statuto prevede quale oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio.

Società di revisione: società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla Consob, che svolge attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del Fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la società rilascia un'apposita relazione di certificazione, tipicamente allegata al/la rendiconto annuale/relazione semestrale del Fondo.

Statuto della Sicav: documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l'altro l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Swap a rendimento totale (Total Return Swap): il *Total Return Swap* è uno strumento finanziario derivato *OTC (over the counter)* in base alla quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (*reference assets*), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno *spread*.

Tipologia di gestione del Fondo/Comparto: la tipologia di gestione del Fondo/Comparto dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione "*market fund*" deve essere utilizzata per i Fondi/Comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio/rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione "*absolute return*", "*total return*" e "*life cycle*" devono essere utilizzate per Fondi/Comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio ("*absolute return*") o di rendimento ("*total return*" e "*life cycle*"); la tipologia di gestione "*structured fund*" ("Fondi strutturati") deve essere utilizzata per i Fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento.

Total Expense Ratio (TER): rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, tra il totale degli oneri posti a carico del Fondo/Comparto ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Total return: è una misura della *performance* che tiene conto dell'effetto del reinvestimento dei dividendi.

Tracking Error: la volatilità della differenza tra il rendimento del Fondo/Comparto indicizzato e il rendimento dell'indice o degli indici replicati.

UCITS ETF: un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE.

Valore del patrimonio netto: il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (*Net Asset Value*), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo/Comparto, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione: il valore unitario della quota/azione di un Fondo/Comparto, anche definito *unit Net Asset Value (uNAV)*, è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo/Comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Value at Risk (VaR, Valore a rischio): è una misura di rischio che quantifica il massimo livello di perdita potenziale, su un determinato orizzonte temporale e all'interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza).

Volatilità: è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE SEMPLIFICATO



Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE appartenenti al "Sistema Investitori Select" denominati

Eighty - Twenty Investitori Longevity

Il presente Regolamento di gestione è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 1998, relative all'approvazione in via generale dei Fondi comuni. Pertanto il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione è rilasciata in via generale.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Investitori SGR S.p.A. in data 27 novembre 2019
Valido a decorrere dal 3 febbraio 2020

investitori sgr

A) Scheda Identificativa

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa;
- B) Caratteristiche del prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, armonizzati (di seguito “**Fondi**” o “**OICVM**”), appartenenti al “**SISTEMA INVESTITORI SELECT**”, denominati rispettivamente: “**Eighty - Twenty**” e “**Investitori Longevity**”.

La durata di ciascun Fondo è fissata sino al 2050, salvo proroga.

Per ciascun Fondo sono previste due Classi di quote (di seguito, congiuntamente, “**Classi**”), definite quote di “Classe A” e quote di “Classe B”, che si differenziano per il regime commissionale applicato.

Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe.

Le quote di ciascun Fondo appartenenti alla stessa Classe hanno uguale valore e uguali diritti.

Società di Gestione del Risparmio

INVESTITORI SGR S.p.A. (di seguito “SGR”), con sede legale in Piazza Ercolea, 15 - 20122 Milano. La SGR è iscritta al n. 27 - Sezione Gestori di OICVM e al n. 37 - Sezione Gestori di FIA, dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del D. Lgs. 58/98.

La SGR appartiene al Gruppo Allianz.

Indirizzo internet: www.investitori.it

Depositario

BNP Paribas Securities Services S.C.A. (di seguito: il “Depositario”), con sede legale in 3 Rue d’Antin, 75002 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano con sede in Piazza Lina Bo Bardi n. 3 - iscritta al n. 5483 dell’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia.

Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede della Succursale di Milano del Depositario ove sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi.

Il sito internet del Depositario è: www.bnpparibas.com.

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse alla custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle modifiche regolamentari

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo, distinto per ciascuna Classe, determinato in millesimi di Euro, è calcolato quotidianamente tutti i giorni lavorativi e cioè tutti i giorni in cui è aperta la Borsa italiana, escluse le festività nazionali italiane.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo è pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Sul medesimo quotidiano è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

B) Caratteristiche del prodotto

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa;
- B) Caratteristiche del prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

1. Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

1.1. Parte relativa a tutti i Fondi appartenenti al "Sistema Investitori Select"

1.1.1. La partecipazione ad un Fondo comune di investimento comporta dei rischi connessi con la natura degli strumenti finanziari detenuti (azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR"), depositi bancari e strumenti derivati) il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della natura degli strumenti finanziari medesimi, determina la variabilità del valore della quota.

1.1.2. Nella gestione del patrimonio di ciascun Fondo, la SGR, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, può:

- a) effettuare investimenti in depositi bancari presso banche aventi sede in uno Stato membro dell'UE o appartenenti al "Gruppo dei dieci" (G-10);

- b) nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento di ciascun Fondo indicata al successivo punto 1.3., investire in misura superiore al 35% in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo;

- c) nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative, utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità:

- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo.

In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;

- d) investire in parti di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Gli OICR di terzi sono gestiti da primarie società selezionate sulla base della qualità e consistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo di investimento opportunamente valutato dalla SGR;

- e) investire in parti di altri OICR promossi o gestiti dalla SGR o da altre Società di Gestione appartenenti allo stesso gruppo ("OICR collegati"), sempreché le politiche di investimento di detti OICR collegati siano compatibili con quella del Fondo;

- f) astenersi dall'investire in titoli di emittenti che, secondo la propria opinione sono impegnate in attività commerciali vietate dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo e dalla Convenzione di Oslo sulle bombe a grappolo. Nel determinare se un emittente è impegnato in una delle suddette attività la Società di Gestione può fare affidamento su valutazioni basate (a) su ricerche e analisi di istituti specializzati nella selezione degli emittenti in conformità a quanto stabilito dalle suddette Convenzioni, (b) su risposte ricevute dalla Società di Gestione nel corso degli incontri con gli azionisti, nonché (c) su informazioni pubbliche disponibili. Ciascuna valutazione può essere condotta dalla Società di Gestione autonomamente, da parte di soggetti terzi, o anche da altre società appartenenti al Gruppo Allianz;

- g) resta ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei Partecipanti che si discostino dalle politiche di investimento descritte nel presente Regolamento;

- h) compatibilmente con la politica d'investimento del Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

1.1.3. La valuta di denominazione di ciascun Fondo è l'Euro.

- 1.1.4.** La SGR nella selezione degli investimenti denominati in valuta estera, previsti dalla politica di investimento del Fondo, tiene conto della ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio legata al variare della percentuale dei suddetti strumenti finanziari sulla componente complessiva del portafoglio di ciascun Fondo.
- 1.1.5.** Le poste denominate in valute estere differenti dall'Euro sono convertite in quest'ultima valuta sulla base del tasso di cambio corrente alla data di riferimento della valutazione, calcolato e pubblicato giornalmente dalla WM Company, sulla base delle ultime quotazioni disponibili sui circuiti informativi internazionali, oppure, in caso di mancato calcolo e pubblicazione, ai tassi di cambio di riferimento rilevati giornalmente dalla Banca Centrale Europea (BCE).
- 1.1.6.** Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. "*investment grade*") sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie del *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.
Le esposizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating*.
- 1.1.7.** Ai sensi del presente Regolamento, per "mercati regolamentati" si intendono i mercati regolamentati italiani autorizzati iscritti in un elenco tenuto dalla Consob (art. 64-*quater*, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 58/1998), i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario iscritti in un apposito elenco tenuto dall'ESMA (art. 56 della Direttiva 2014/65/UE) e i mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 58/1998).
- 1.1.8.** Si riportano di seguito i controvalori in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito della politica di investimento di ciascun Fondo in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:
- principale: > 70%;
 - prevalente: > 50%
 - significativo: compreso tra il 30% e il 50%;
 - contenuto: compreso tra il 10 e il 30%;
 - residuale: minore di 10%.

1.2. Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. "parti correlate", i Fondi, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, possono:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo di appartenenza della SGR;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni, che devono essere preventivamente validate in base a quanto disposto dalle procedure interne, sono consentite unicamente al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento o di procedere ad un ribilanciamento del portafoglio dei Fondi. Tali negoziazioni devono tuttavia essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della *best execution*;
- investire, come già riportato al precedente punto 1.1.2., lett. e), in quote di OICR promossi o gestiti dalla stessa SGR o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo (c.d. "OICR collegati").

1.3. Parte relativa ai singoli Fondi

Eighty - Twenty

Fondo flessibile

Oggetto

Il Fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti obbligazionari di qualsiasi tipologia;
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti azionari;
- ETF;
- strumenti derivati;
- OICR;
- depositi bancari.

Politica di investimento

È un Fondo flessibile privo di parametro di riferimento (*benchmark*), che prevede l'investimento in titoli di natura obbligazionaria e azionaria con l'obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo.

La politica di gestione del Fondo prevede l'investimento in misura flessibile tra titoli di natura obbligazionaria e titoli di natura azionaria, senza restrizioni relative all'area geografica, valutaria o settore merceologico.

La componente obbligazionaria del portafoglio è investita principalmente in titoli di emittenti governativi, sovranazionali e societari - ivi inclusi emittenti appartenenti al settore finanziario.

La componente azionaria del portafoglio è investita principalmente in titoli di emittenti a media ed elevata capitalizzazione.

È ammesso l'investimento in titoli azionari e obbligazionari con merito creditizio inferiore a *investment grade*, nella misura massima complessiva del 20% del portafoglio.

La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del portafoglio complessivo, né superiori all'80% del portafoglio medesimo.

La politica di investimento può essere realizzata anche mediante investimenti in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con le caratteristiche sopra descritte.

Fermo restando quanto sopra, il Fondo può inoltre utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 30% delle attività complessive dello stesso.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura così come definite al punto 1.1.2. che precede.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento

Per la definizione della componente obbligazionaria del portafoglio la selezione degli investimenti viene effettuata sulla base delle previsioni circa le evoluzioni macroeconomiche (ad es. andamento dei tassi di interesse) e considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e, a seguire, sulla base dell'analisi fondamentale e dell'affidabilità degli emittenti.

Per la componente azionaria, gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche, industriali e di bilancio per la selezione di aziende che presentano un profilo di investimento interessante, in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi (ad es. la capitalizzazione, le buone prospettive reddituali e dividendi stabili).

Investitori Longevity

Fondo Azionario Altre Specializzazioni

Oggetto

Il Fondo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:

- strumenti azionari di qualsiasi tipologia;
- ETF;
- strumenti derivati;
- OICR;
- strumenti obbligazionari di qualsiasi tipologia;
- strumenti del mercato monetario;
- depositi bancari.

Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in titoli natura azionaria con l'obiettivo di crescita del capitale nel lungo periodo. L'investimento azionario è effettuato senza restrizioni relative all'area geografica, valutaria o settore merceologico e comprende emittenti a media ed elevata capitalizzazione. La quota parte di allocazione azionaria non può essere inferiore al 70% del valore complessivo netto del Fondo.

La politica di investimento può essere realizzata anche mediante investimenti in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con le caratteristiche sopra descritte.

Fermo restando quanto sopra, il Fondo può inoltre utilizzare parti di OICR, i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento descritta nel presente articolo, entro il limite del 30% delle attività complessive dello stesso.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura così come definite all'art. 1.1.2. del presente Regolamento.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non potrà eccedere il 100% del valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Il Fondo può investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso.

Stile di gestione e tecniche di investimento

La selezione degli investimenti è effettuata con riferimento a società e settori merceologici che beneficiano dell'invecchiamento della popolazione. Il tema sottostante si riferisce in generale al progressivo aumento di spesa della fascia senile e contestualmente del suo crescente e duraturo trend demografico che si riflette in molteplici settori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, farmaceutico-medicale, tecnologico, dei consumi e della cura della persona. La SGR adotta uno stile di gestione attivo.

Alle citate considerazioni tematiche si affianca l'analisi fondamentale relativa alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e dei settori cui essi appartengono.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

I Fondi appartenenti al “**Sistema Investitori Select**” sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio di ciascun Fondo.

3. Regime delle spese

3.1. Spese a carico dei Fondi

3.1.1. Sono a carico di ciascun Fondo:

- a) il compenso da riconoscere alla SGR, ed il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo punto 3.2.;
- b) il compenso dovuto al Depositario nella misura massima dello 0,03% annuale del valore complessivo netto del Fondo. Il compenso viene calcolato quotidianamente e prelevato con cadenza trimestrale dalle disponibilità del Fondo all'inizio del trimestre successivo a quello di riferimento;
- c) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei titoli);
- d) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo e dei prospetti periodici del Fondo, nonché i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;
- e) le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- f) le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);
- g) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse;
- h) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- i) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- j) il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il Fondo.

3.1.2. Ove siano imputabili a più Fondi, le spese di cui alle lettere precedenti vengono ripartite tra i singoli Fondi, in proporzione al patrimonio netto di ciascuno di essi.

3.1.3. Le spese e gli oneri sopraindicati sono pagati mediante prelievo dai conti del Fondo presso il Depositario, su istruzioni scritte della SGR con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2. Compenso della SGR

3.2.1. Sono a carico di ciascun Fondo:

- a) una **provvigione annuale di gestione**, prevista per tutte le Classi di quote, calcolata quotidianamente in misura percentuale sul valore complessivo netto di ciascuna Classe di quote e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo medesimo all'inizio del mese successivo, pari a:

Denominazione e Classe	Commissione annua
Eighty - Twenty Classe A	0,5%
Eighty - Twenty Classe B	0,7%
Investitori Longevity Classe A	0,5%
Investitori Longevity Classe B	0,7%

- b) il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota**, pari allo 0,07% annuo, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto di ciascuna Classe di quote e prelevato con cadenza trimestrale dalle disponibilità del Fondo all'inizio del trimestre successivo;
- c) una **provvigione d'incentivo**, prevista per la sola Classe A, calcolata come di seguito specificato.

Eighty Twenty (Classe A)

Parametri di calcolo:

- I. **Periodo di riferimento:** dall'ultimo *High Watermark* Assoluto (valore della quota più elevato mai raggiunto in precedenza) raggiunto al giorno di riferimento. Con riguardo all'avvio della Classe A, il primo *High Watermark* Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione;
- II. **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- III. **Giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione della quota;
- IV. **Valore lordo della quota:** numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia;
- V. **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati dall'ultimo *High Watermark* Assoluto al giorno precedente quello di riferimento.

La provvigione di incentivo viene applicata se il valore lordo della quota relativo al giorno di riferimento è superiore al valore più elevato (c.d. *High Watermark* Assoluto) registrato dalla quota medesima nel periodo intercorrente fra la data di rilevazione del *High Watermark* Assoluto ed il giorno precedente a quello di riferimento.

Ogni volta in cui si verifica la condizione di cui al punto precedente, il nuovo *High Watermark* Assoluto è pari al valore lordo della quota nel giorno di realizzazione della condizione.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata, si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal valore lordo della quota nel giorno di riferimento rispetto *High Watermark* Assoluto (c.d. "*overperformance*").

L'aliquota di prelievo applicata a pari al 10% dell'*overperformance*.

La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

La SGR preleva la provvigione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile; nello specifico, il prelievo delle provvigioni maturate in ciascun mese solare è effettuato all'inizio del mese successivo.

Investitori Longevity (Classe A)

Parametri di calcolo:

- I. **Periodo di riferimento:** un anno (dall'ultimo giorno di riferimento dell'anno solare precedente) o frazione di anno in caso di avvio di nuovo Fondo (dall'ultimo giorno di quota fissa) o, in caso di avvio di una nuova Classe, dal primo giorno di valorizzazione;
- II. **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;
- III. **Giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione della quota;
- IV. **Valore lordo della quota:** numero indice calcolato come concatenazione dei rendimenti lordi giornalieri così come definito nell'allegato V.1.2 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emesso da Banca d'Italia;
- V. **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti del Fondo rilevati dall'ultimo giorno di valorizzazione dell'anno precedente al giorno precedente quello di riferimento.

La provvigione di incentivo viene applicata:

(i) se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo è superiore all'incremento del relativo parametro di riferimento ("*overperformance*");

(ii) se la variazione del valore lordo della quota del Fondo, nel medesimo orizzonte temporale, è positiva.

La variazione del parametro di riferimento - se negativa - è considerata pari a zero.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 10% dell'*overperformance*.

La provvigione di incentivo viene calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno precedente a quello di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

Il prelievo avviene dalle disponibilità liquide del Fondo nei primi giorni lavorativi del periodo successivo a quello di riferimento.

Il parametro di riferimento utilizzato fini della determinazione della provvigione di incentivo, è il seguente:

Fondo	Parametro di riferimento	Peso
Investitori Longevity Classe A	ECPI Global Longevity Winners Equity (Net Total Return Index in Euro) Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year TR	85% 15%

La Società di Gestione ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della provvigione di incentivo dei Fondi, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla provvigione di incentivo e sulla politica di investimento di ciascun Fondo.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo, eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso.

Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi Partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base degli indici disponibili entro le ore 13:00 del giorno di calcolo.

- 3.2.2.** In ciascun esercizio, la provvigione di gestione e quella di incentivo (ove prevista), complessivamente, non possono superare il 5% annuo del valore complessivo netto medio del Fondo.
- 3.2.3.** Nel caso di investimento in parti di "OICR collegati", fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso, dal compenso riconosciuto alla SGR verrà dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce.
- 3.2.4.** Il raffronto tra la variazione del valore unitario delle quote e l'andamento del parametro di riferimento è portato a conoscenza dei Partecipanti per mezzo della relazione di gestione annuale di ciascun Fondo.

3.3. Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.3.1. In relazione alla modalità di sottoscrizione prescelta dal Partecipante, la SGR ha diritto di prelevare le commissioni e spese di seguito riportate:

- a) per il Fondo **Eighty - Twenty** una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme investite, nella misura massima del 2% dell'importo versato;
- b) Per il Fondo **Investitori Longevity** la SGR ha diritto di trattenere, all'atto del rimborso, una commissione pari al 2% prelevata sull'ammontare delle somme disinvestite prima che sia trascorso il termine di 5 anni dalla data di sottoscrizione delle quote.
- c) le imposte e tasse - applicabili a tutte le sottoscrizioni con qualsiasi modalità effettuate - relative al Modulo di sottoscrizione ed alla comunicazione di avvenuto investimento, eventualmente introdotte per legge successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento;
- d) un diritto fisso pari a 100 Euro per ogni certificato emesso, in caso di richiesta di emissione di un certificato individuale nominativo in sostituzione del certificato cumulativo. Ove richiesto dal sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati come indicato nella *Scheda Identificativa* del presente Regolamento, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente.

È fatto divieto ai soggetti collocatori di porre a carico dei Partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

C) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) Scheda Identificativa;
- B) Caratteristiche del prodotto;
- C) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15:00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento della sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante:
 - versamenti in unica soluzione per un importo minimo iniziale di 100.000 Euro per il Fondo Eighty - Twenty e di 50.000 Euro per il Fondo Investitori Longevity. L'importo minimo di eventuali versamenti successivi, effettuati a fronte del medesimo Modulo di sottoscrizione, deve essere di 10.000 Euro per il Fondo Eighty - Twenty e di 5.000 Euro per il Fondo Investitori Longevity.

La SGR si riserva la facoltà di applicare a favore di determinati soggetti o particolari categorie di investitori, importi minimi di sottoscrizione differenti da quelli indicati;

- adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate al paragrafo I.3 che segue.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite dei soggetti collocatori.
 3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite la compilazione e sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) e del mezzo di pagamento utilizzato per il riconoscimento degli importi al Fondo.
 4. Il versamento del corrispettivo in Euro deve avvenire mediante bonifico bancario a favore di Investitori SGR S.p.A. - Rubrica Fondo alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
 5. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella *Scheda Identificativa* del presente Regolamento.

I.3 Operazioni di passaggio tra Fondi gestiti dalla SGR (*switch*)

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo gestito dalla SGR, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di uno o più altri Fondi della SGR, nella misura in cui ciò risulti consentito dai relativi Regolamenti di gestione.
Il presente Regolamento consente, con riguardo al Fondo, tanto la sottoscrizione delle relative quote a fronte del rimborso di quote di altri Fondi gestiti dalla SGR, quanto il rimborso delle quote con contestuale sottoscrizione (nei limiti in cui ciò risulti consentito dal relativo Regolamento) di quote di altri Fondi.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con le seguenti modalità:
 - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 15:00;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante è lo stesso giorno di regolamento del rimborso.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda Identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti.
È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.
Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni.
La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda Identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento.
La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto.
Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.
Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella relazione annuale di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato.
Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri Partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare:
 - in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di *switch* proveniente da uno stesso sottoscrittore, di importo complessivo superiore al 3% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 10 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i Partecipanti al Fondo.
In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote del relativo giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quarto giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti.
Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso, la cui richiesta deve essere effettuata per iscritto, è corrisposto a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato al sottoscrittore.
2. Se la richiesta di rimborso avviene prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sottoscrizione, il pagamento può essere sospeso sino a che venga accertato il buon fine del titolo di pagamento, ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato secondo quanto previsto dall'art. II della Parte C) del presente Regolamento.
Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso il Depositario in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante.
Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.
5. Copia del Regolamento modificato è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda Identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota.
Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie ove tecnicamente possibile;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

